

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, vorrei ancora restare sul tema delle funzioni di secondo grado e di legittimità.

Durante gli interventi sul complesso degli emendamenti, l'onorevole Finocchiaro ha lamentato come tale previsione avrebbe potuto determinare una situazione singolare, per la quale tutti i giudici più preparati si sarebbero concentrati nelle corti di appello e presso la Corte di cassazione, mentre i meno capaci sarebbero rimasti nei tribunali, laddove invece sarebbe maggiormente necessaria — a suo avviso — la presenza di soggetti migliori.

In proposito, vorrei sottolineare che il provvedimento in esame mira ad una migliore preparazione per tutti i giudici, siano essi di primo grado, di secondo grado o di legittimità. Ma ove mai esistessero magistrati poco preparati, se è vero, come è vero, che le corti di appello e la Corte di cassazione mirano a correggere gli eventuali errori commessi dal primo giudice, sarebbe più corretto che i migliori fossero presenti anche nelle corti di appello e nella Corte di cassazione. Tale affermazione può essere determinata da una considerazione soggettiva.

Sono invece rimasto sconcertato quando l'onorevole Finocchiaro ha ricordato il fallimento del provvedimento con cui il Governo ha voluto modificare le modalità di composizione del Consiglio superiore della magistratura. La collega ha segnalato come, nonostante tale modifica, la componente di sinistra abbia egualmente stravinto le elezioni immediatamente successive. Ebbene, con tale considerazione si afferma che nel nostro paese esiste una magistratura politicizzata. Tale politicizzazione rappresenta un aspetto assai grave, perché mina alla base la democrazia di un paese e ne compromette in maniera grave lo Stato di diritto.

Onorevoli colleghi, il rapporto che passa tra il centrodestra e il centrosinistra è geometricamente chiaro. Il centrosinistra

privilegia il provvisorio, mentre il centrodestra privilegia il definitivo. Il centrosinistra privilegia il provvisorio perché ha usato una parte della magistratura (grazie a Dio una sola parte) come strumento. Quindi, oggi esso si sente nel dovere morale di ricambiare tali giudici con la riconoscenza. La riconoscenza nel ringraziare i giudici per la loro solidarietà nei vostri confronti è certamente un sentimento nobile e per voi ha poca importanza che qualcuno ne diffidi, così come fa chi vi parla. Ma questa, peraltro, è cosa risaputa.

Vi sfugge tuttavia, onorevoli colleghi, una questione macroscopica, vale a dire la convinzione, da tutti universalmente raggiunta, che quanto sta accadendo è l'evidente espressione di un corporativismo pericoloso, in una società civile, in un paese democratico e in uno Stato di diritto.

Mi rendo conto che il termine « corporativismo » vi metta in allarme, ma è bene che finalmente le cose riprendano il loro nome. In tal modo la questione, per rispetto vostro, dei vostri credi politici ed anche di certi legami storici che è inutile ricordare, non può essere mascherata come « di sinistra ». Noi, che miriamo invece al definitivo ed al futuro, siamo alla ricerca, senza sentimenti punitivi o di riconoscenza e senza sentimento alcuno, di un giudice equilibrato e preparato, che esalti, con la sua preparazione e la sua obiettività, la propria autonomia e la propria indipendenza. Siamo alla ricerca di un giudice equilibrato che per tali qualità lasci incantato il popolo italiano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 439
Votanti 434
Astenuti 5
Maggioranza 218
Hanno votato sì 196
Hanno votato no .. 238).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 441
Votanti 434
Astenuti 7
Maggioranza 218
Hanno votato sì 192
Hanno votato no .. 242).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.59.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento in esame e quelli successivi affrontano la questione delle quote di magistrati che, ai fini della progressione in carriera, devono sottoporsi agli esami scritti ed orali e di quelli che, viceversa, possono promuovere la propria progressione in carriera esclusivamente mediante il concorso per titoli. Tali proposte emendative sono volte ad indebolire la quota dei «super bravi», che passeranno la loro vita di magistrato a fare concorsi e a lavorare di meno.

Richiamo l'attenzione su tale aspetto, onorevole relatore, anche al fine di replicare ad una frase gravissima pronunciata dal senatore Schifani nel corso di una recentissima trasmissione televisiva, tra le peggiori alle quali ho avuto la sfortuna di assistere. In tale occasione, il senatore Schi-

fani, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, ha affermato che, se questo ordinamento giudiziario fosse stato allora vigente, il giudice Giovanni Falcone non avrebbe dovuto subire ciò che subì e sarebbe certamente diventato, dopo la sua domanda, consigliere istruttore dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo. Si tratta di un'affermazione totalmente falsa, e non so se il senatore Schifani l'abbia pronunciata per ignoranza o in malafede. In entrambi i casi, il suo comportamento è inaccettabile. Con l'ordinamento giudiziario in esame, il giudice Falcone, quale giudice istruttore di Palermo, non avrebbe potuto neppure presentare la domanda di concorso per divenire consigliere istruttore.

Perché, per diventare consigliere istruttore di Palermo, egli avrebbe dovuto prima avanzare domanda per far parte della corte d'appello, abbandonare tutti i processi di cui si stava occupando, svolgere per tre anni un lavoro più comodo in corte d'appello e poi, da quella posizione — e soltanto per aver lavorato tre anni in corte d'appello — avrebbe potuto presentare domanda per ricoprire l'incarico di consigliere istruttore, di dirigente dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo.

Il collega Schifani non è nuovo a sciocchezze del genere. Inizio a ritenere che abbia proprio ragione una persona che stimo molto, il collega Filippo Mancuso, il quale ha spesso ricordato che l'unico merito del senatore Schifani, fino ad ora, è di essere un esperto del recupero crediti...

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
 MARIO CLEMENTE MASTELLA
 (ore 17,35)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 448
Votanti 443
Astenuti 5
Maggioranza 222
Hanno votato sì 197
Hanno votato no .. 246).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 444
Votanti 437
Astenuti 7
Maggioranza 219
Hanno votato sì 196
Hanno votato no .. 241).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 447
Votanti 441
Astenuti 6
Maggioranza 221
Hanno votato sì 198
Hanno votato no .. 243).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 440
Votanti 435
Astenuti 5
Maggioranza 218
Hanno votato sì 200
Hanno votato no .. 235).

Prendo atto che l'onorevole *Ciro Alfano* non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 2.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 444
Votanti 440
Astenuti 4
Maggioranza 221
Hanno votato sì 199
Hanno votato no .. 241).

Prendo atto che l'onorevole *Pinto* non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento *Fanfani* 2.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 449
Votanti 444
Astenuti 5
Maggioranza 223
Hanno votato sì 198
Hanno votato no .. 246).

Passiamo alla votazione dell'emendamento *Bonito* 2.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole *Magnolfi*. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, l'intervento, a volte anche appassionato, di alcuni colleghi, come l'onorevole Falanga, non può farci dimenticare questioni che credo siano sotto gli occhi di tutti, o per esperienza diretta o per il lavoro che ciascuno di noi svolge sul territorio. Il provvedimento in esame non affronta le vere questioni del sistema della giustizia né alcuno dei veri problemi che, in questo momento, attanagliano tale sistema. Abbiamo sotto gli occhi il deterioramento di tutti i principi di efficienza e funzionalità. Siamo di fronte, spesso, alla negazione del principio stesso del diritto dei cittadini a ricevere giustizia e ad avere un processo di durata ragionevole, come è stato inserito nella nostra Costituzione.

Per non perdere di vista lo scenario complessivo, voglio ricordare che in tre anni, dal 2000 al 2003, la durata media del processo penale si è allungata, passando da 800 a 1.500 giorni. Un processo civile può durare sei, sette o, anche, otto anni; nel frattempo si distruggono i patrimoni, si logorano i rapporti familiari e le imprese vanno a farsi benedire perché non riescono a recuperare i crediti (come ben sa il senatore Schifani...), né riescono a recuperare le merci sottratte o ad assistere alla conclusione di una procedura fallimentare. Insomma, si sconvolge la vita delle persone, siano esse vittime di reati, imputati o detenuti in attesa di giudizio. E di ciò ne soffrono anche i loro familiari e spesso ne risente la stessa salute delle persone.

Non credo che una giustizia rapida sia necessariamente, di per sé, una giustizia giusta. Ma un iter giudiziario senza fine è, per definizione, sempre ingiusto. Esso, infatti, aumenta la sfiducia nello Stato, rappresenta un viatico per gli abusi e le illegalità di ogni tipo e, soprattutto, costituisce un costo per l'economia di questo paese: rappresenta un freno, una palla al piede per la competitività e lo sviluppo.

Non sono un'esperta in questa materia; solo la grande generosità della collega Finocchiaro può attribuirmi una tale competenza. Conosco, però, la situazione della regione Toscana, come credo ognuno dei

presenti conosca la situazione del proprio territorio. Esistono uffici giudiziari dove manca tutto: risorse umane, magistrati, cancellieri, servizi di stenotipia. Manca la benzina per le auto della polizia. Gli avvocati sono costretti a verbalizzare le udienze e ad utilizzare la carta dei loro studi professionali.

Due giorni fa a Prato, che è una città di 180 mila abitanti, si è tenuto un consiglio comunale aperto in cui unitariamente tutti, maggioranza ed opposizione, hanno denunciato questa situazione; tribunale e procura sono paralizzati dal carico enorme del contenzioso; ogni magistrato ha 1.800 cause pendenti; non potete dire che sono fannulloni, perché non si possono fare le udienze nel pomeriggio: il fatto è che non ci sono i soldi per pagare gli straordinari al personale amministrativo.

PRESIDENTE. Onorevole... la prego di concludere !

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Questa riforma, non solo non risolve alcuno di questi problemi, ma è destinata a peggiorarli, perché le aule di giustizia saranno ancora più vuote e tutti saranno impegnati nei concorsi per fare carriera (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista*) !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	442
Votanti	439
Astenuti	3
Maggioranza	220
Hanno votato sì	199
Hanno votato no ..	240).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, negli spazi necessariamente limitati di questo dibattito, che si svolge solamente sugli articoli modificati nell'ultima discussione al Senato, vorrei rilevare che lo scopo di questo emendamento, di quelli che lo hanno preceduto e di quelli che tra un po' lo seguiranno, è quello di limitare il più possibile le promozioni di magistrati, introdotte da questa legge delega, attraverso un concorso con esami scritti ed orali, invece di valorizzare le promozioni dei magistrati, che hanno dimostrato sul campo con il loro lavoro quotidiano a favore del servizio « giustizia » la loro capacità e la loro attitudine, non già attraverso un esame svolto da una commissione che induce il magistrato ad uno studio teorico, ma attraverso il lavoro quotidiano.

Noi non crediamo alla logica del carrierismo che pervade questa legge delega: ne vediamo tutti i pericoli e non ne vediamo alcun vantaggio. Vediamo il pericolo di una disattenzione al servizio, che induce nei magistrati, incentivando quelli che, anziché dedicarsi al loro lavoro,...

PRESIDENTE. Onorevole... Grazie !

GIOVANNI KESSLER. ...studieranno per passare un esame teorico; vediamo il pericolo di un controllo dall'alto, di un conformismo indotto nei magistrati che devono adeguarsi, o che sono incentivati ad adeguarsi, alle tendenze giurisprudenziali di coloro che andranno ad esaminarli.

È una riforma vecchia, è qualcosa che abbiamo già visto; è pericolosa per l'indipendenza della magistratura e non apporta alcun beneficio al servizio « giustizia »; piuttosto noi proponiamo, l'abbiamo fatto durante la discussione, una valutazione costante di tutti magistrati... (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, non siamo intervenuti su alcuni degli emendamenti precedenti sullo stesso oggetto, lo dico ai colleghi un po' intemperanti; sembra giusto però rassegnare almeno ora alcune considerazioni, che peraltro il collega Kessler ha già anticipato, rendendo assai più semplice il mio intervento.

Il sistema dei concorsi da un certo punto di vista non è solo sbagliato e mostruoso sotto il profilo degli effetti pratici della capacità di distogliere risorse e di occupare magistrati che invece dovrebbero dedicarsi ad adottare sentenze ed alla attività giurisdizionale ordinaria; vi è una quantificazione svolta come previsione dallo stesso ministro Castelli circa l'impegno e lo sviamento di queste energie dal dire e fare giustizia al fare i concorsi.

Non vi è solo il problema della mancata copertura economica di queste commissioni; c'è anche il tema dello stravolgimento, tutto sommato, dell'articolo 107 della Costituzione e del tema delle funzioni. Il carrierismo, che viene qui stimolato e indotto, crea esattamente una attitudine a svolgere diverse funzioni collegate solo al superamento del concorso per esame.

I benefici economici saranno il conseguimento di un salto retributivo, di scatti corrispondenti ad alcuni anni di anzianità di servizio. I benefici di carriera offriranno la possibilità di accedere agli incarichi direttivi e semidirettivi riservati esclusivamente a chi abbia assunto in concreto le funzioni di appello e di legittimità.

Nel corso del dibattito, si è sentito dire che la funzione di appello sarebbe più importante, perché in tale sede si correggono le sentenze sbagliate. Mi domando chi possa sostenere idee di questo genere, giacché nel nostro processo penale, che dovrebbe essere accusatorio (forse non lo è fino in fondo), l'appello nemmeno dovrebbe esserci. Infatti, con il principio

dell'oralità, dell'immediatezza e del rito accusatorio, l'appello, non solo è un elemento attraverso cui si allunga il processo oltre il limite della ragionevole durata, ma addirittura diventa un grado meno garantista, perché fatto sulle carte e non sulle prove. Ciò vale, in parte, anche con riferimento al rito civile, nel senso che, se il processo nasce bene, nasce con prove istruite, con valutazioni fatte in modo professionale, ossia in primo grado, che forse è la base più rilevante del processo. Dunque, spingere verso il carrierismo e verso una divisione gerarchica, al di là delle funzioni, è completamente sbagliato.

Abbiamo presentato proposte legislative che, uscendo dai parametri degli scatti di anzianità, prevedono la valutazione professionale dei magistrati ogni quadriennio dalla nomina, che deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno, l'attitudine alla dirigenza, ma, per le ragioni ricordate poc'anzi, non condividiamo questo sistema di concorso. Quindi, l'emendamento al nostro esame tende a ridurre la portata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	183
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'emendamento in esame cerchiamo di limitare i danni in ordine alla enfaticizzazione del cosiddetto consiglio direttivo della Corte di cassazione che questa legge delega si è inventato.

Il consiglio direttivo della Corte di cassazione dovrebbe essere identico al consiglio giudiziario insediato presso la Suprema corte; qui diventa qualcosa di diverso, ossia un consiglio giudiziario rafforzato (anche nel nome, perché è un consiglio direttivo e non giudiziario); peraltro, attraverso questa norma che contestiamo, conferiamo incarichi non coerenti con le funzioni normali del consiglio giudiziario, ossia di valutare nel proprio ambito. Con questa norma, il consiglio direttivo valuta al di fuori del proprio ambito; quindi, qualcuno che vuole diventare presidente della corte d'appello di Milano dovrà ottenere il parere favorevole del consiglio direttivo della Corte di cassazione, anche se ha svolto funzioni non presso la Suprema corte, ma presso altri uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	439
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	186
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Onorevole Giachetti, una volta ella mi ha richiamato perché sono arrivato un po' in ritardo. Quando uno fa il teorico della legalità, si attenga alle regole della legalità: non voti per due, voti per se stesso *(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cusumano 2.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo una norma di buonsenso. Nell'ambito del limite temporale introdotto dalla legge delega — limite temporale allo svolgimento delle stesse funzioni —, indicato nel decennio, noi proponiamo — ripeto, obbedendo semplicemente ad un principio di buon senso — che quando il decennio corrisponda quasi al termine della carriera, cioè sia molto vicino all'età del pensionamento obbligatorio e, quindi, al momento in cui il magistrato necessariamente dovrà uscire dall'ordine giudiziario, il termine di quel decennio, che già conosce per altro verso proroghe, possa, in questa circostanza, sulla base di un principio di ragionevolezza, essere derogato. Si tratta di fattispecie di assoluta tranquillità, perché stiamo parlando di magistrati ormai nell'imminenza di andare in pensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, siamo tutti perfettamente consapevoli che siamo di fronte ad un testo « blindato » rispetto al quale non vi è alcuna possibilità di incidere concretamente. Questo mi fa rammaricare ancora di più, dopo che in prima lettura è stata posta la fiducia praticamente sull'intero provvedimento. Però mi sembra utile e necessaria, anche per lasciarla agli atti, una riflessione su questo emendamento, che, come ha detto l'onorevole Bonito, è un emendamento effettivamente di buonsenso, così come — lo riconosco apertamente — è di buonsenso la norma su cui noi abbiamo proposto tale proposta emendativa. La norma prevede che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio, svolgendo il medesimo incarico, per un periodo massimo di dieci anni. Ripeto, si tratta di una norma positiva, in quanto tesa ad evitare

la costituzione di centri di potere interni alla magistratura, che corrono il rischio poi di incidere negativamente anche all'esterno della stessa e, quindi, nel paese e, soprattutto, nel luogo in cui quel magistrato ha esercitato la sua funzione.

Orbene, dopo che vi è stata una leggera modifica al Senato, con cui si è previsto che questa disposizione non venga applicata ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità, cioè i magistrati di Cassazione, con questo emendamento si chiede che questa norma non venga applicata neanche ai magistrati che, all'esito del decennio, comunque prorogato, debbano essere collocati in pensione nei successivi tre anni. È un emendamento teso ad evitare che un magistrato, che ha già praticamente finito il suo compito professionale, che è ai limiti della pensione, debba sobbarcarsi uno spostamento del luogo di esercizio della propria attività, in attesa poi di andare in pensione, quindi, in una situazione in cui non vi sono quei rischi cui ho accennato prima, che invece la norma richiamata, su cui abbiamo presentato l'emendamento, tende giustamente ad evitare. Invito realmente ad una riflessione su questo emendamento e a valutare, non il fatto di ritardare o meno di una settimana l'approvazione definitiva dell'intero provvedimento, ma la possibilità di inserire effettivamente una norma efficace, giusta e che garantisca veramente tutti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cusumano 2.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	427
<i>Votanti</i>	424
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	188
<i>Hanno votato no</i> ..	236).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cusumano 2.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, stiamo discutendo, ora, del tirocinio dell'uditore giudiziario ovvero del candidato che, superati gli esami scritti ed orali, è stato fortunato nel colloquio psicoattitudinale diventando quindi uditore giudiziario.

Il disegno di legge delega in discussione prevede che l'uditorato duri « ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi (...) presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi (...) presso gli uffici giudiziari ». I diciotto mesi vengono così divisi: sette mesi nel collegio giudicante, tre mesi nell'ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un « ufficio corrispondente a quello di prima destinazione ».

Ebbene, noi vorremmo parificare la durata della permanenza dell'uditore rispettivamente nel collegio giudicante e nell'ufficio requirente; ma tale proposta emendativa è stata molto censurata e criticata dal relatore, il quale ha osservato che, pur parlando della cultura della giurisdizione, noi ci opponiamo quando si sostiene che i futuri pubblici ministeri — anche essi infatti, come tutti gli altri, dovranno sottostare all'uditorato in queste forme — dovranno stare presso il collegio giudicante.

È evidente, Presidente, che la funzione dell'uditorato sia diversa da quella evocata dal relatore nell'argomento contrario al nostro emendamento portato nel dibattito. Nella fase dell'uditorato, infatti, è preminente l'esigenza di una formazione di base, di un'assunzione di domestichezza con il mestiere e di un avvicinamento concreto delle funzioni che si andranno poi ad espletare.

La cultura della giurisdizione si acquisirà in un'altra fase ed in un altro momento; si acquisirà quando sul serio si eserciteranno le funzioni giurisdizionali. Quello è il momento vero dell'acquisizione di quel valore, altissimo ed ineludibile per

un magistrato, che è appunto quanto noi definiamo la cultura della giurisdizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cusumano 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	430
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	194
<i>Hanno votato no</i> ..	236).

Passiamo all'emendamento Pisapia 2.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. La materia di cui ci occupiamo adesso, delicatissima, è quella disciplinare; al riguardo, la forza della maggioranza sta imponendo pericolosissime distorsioni allo stesso sistema di democrazia del nostro paese. Un pessimo ordinamento disciplinare nell'ambito dell'ordinamento giudiziario è uno strumento potentissimo in mano al potere politico; ne siamo certi, qualora tale ordinamento disciplinare dovesse vedere poi la luce attraverso i decreti legislativi, esso sarà uno strumento ampiamente utilizzato da ministri quali, ad esempio, il senatore Castelli che verso tale istituto ha sempre dimostrato grandissima simpatia.

Ebbene, con questa proposta emendativa, interveniamo nella parte modificata dal Senato — altro infatti non potevamo fare — e proponiamo che le varie fasi abbiano tempi più contenuti di quelli indicati dall'altro ramo del Parlamento, indicati — preme sottolinearlo — in modo meritorio giacché le tre fasi, in un'ipotesi iniziale, vedevano un arco temporale del procedimento disciplinare che potenzial-

mente poteva durare ben sei anni. Con le modifiche apportate dal Senato, questo arco temporale...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole.

FRANCESCO BONITO. ...è stato dimezzato e portato a tre anni. Attraverso i nostri emendamenti proponiamo che il procedimento disciplinare si riduca a 18 mesi ovvero ad un anno e mezzo; riteniamo ciò coerente con un'esigenza di certezza dei rapporti nell'ambito disciplinare e che in qualche modo sia un elemento di garanzia per il magistrato che deve continuare ad esercitare le sue funzioni senza la preoccupazione connessa alla possibile sanzione disciplinare.

NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Bonito; ma credo che davvero stiamo parlando di aspetti completamente diversi. Con la riforma all'attenzione della Camera, noi, in sintonia con quanto richiesto da molteplici anni dalla magistratura associata, abbiamo proceduto alla tipicizzazione degli illeciti disciplinari ed abbiamo, altresì, previsto l'obbligatorietà dell'azione disciplinare.

Ciò, onorevole Bonito, non per potenziare il ministro competente o per rafforzare l'incidenza della politica nel mondo della magistratura, ma per raggiungere un obiettivo assolutamente diverso. Infatti, essendo l'azione disciplinare obbligatoria e non più discrezionale, il ministro o il procuratore generale potranno assumere le loro valutazioni riguardo a quanto è realmente accaduto di rilevante sotto il profilo disciplinare, ma non potranno più evitare di farlo, come è accaduto fino adesso, in ragione delle vicinanze politiche dei magistrati, del potere correntizio dei giudici o della popolarità massmediatica dei magistrati.

Tanto per essere chiari, poiché tale questione è agli atti di un processo, non vogliamo che un procuratore generale si senta di affermare di non poter promuovere l'azione disciplinare nei confronti di un determinato magistrato neanche se egli stesso fosse stato testimone oculare dell'omicidio della madre! Vogliamo che i magistrati vengano trattati tutti allo stesso, identico modo, indipendentemente dalla loro maggiore o minore popolarità, e l'onorevole Biondi, all'epoca ministro della giustizia, sa perfettamente a quale procuratore generale mi riferisca.

Onorevole Bonito, voi continuate a dire che dobbiamo ridurre i termini di decadenza da un anno a sei mesi, al fine di contenere, così, nell'ambito dei diciotto mesi la decisione disciplinare definitiva. Onorevole Bonito, mi faccia capire. Lei sa bene, infatti, che, essendo l'azione disciplinare obbligatoria, aumenteranno i casi di procedimento disciplinare. Ciò, evidentemente, richiederà un tempo per lo smaltimento maggiore rispetto alla situazione attuale, sicché i tre anni che vengono attualmente previsti ci appaiono un termine ragionevole, mentre i 18 mesi che voi proponete, invece, sono assolutamente inidonei, a nostro modestissimo avviso, ad avere la certezza che il procedimento disciplinare possa concludersi entro i termini generali della decadenza.

Questo è ciò che pensiamo noi. Ciò che pensate voi, invece, ci sembra quasi fondato su un ragionamento di questo genere: ci interessa che il procedimento sia celere — anzi, estremamente celere, addirittura supercelere —, ed a tutto beneficio della celerità, non ci interessa se un procedimento che sia leggermente meno celere rispetto a quello che ipotizziamo possa andare in decadenza e che il magistrato non sia punito. Provate un poco, onorevole Bonito e colleghi dell'opposizione, ad applicare tale ragionamento alla prescrizione del reato (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

STEFANO STEFANI. Bravo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, la parte del provvedimento relativo alla tipizzazione dell'illecito disciplinare è una questione che, almeno sotto il punto di vista del tema trattato, abbiamo sempre giudicato come necessario oggetto di riforma. La riforma così com'è proposta dal Governo, tuttavia, presenta, per quanto sia stata in parte migliorata dal Senato, numerosi punti non condivisibili, e la durata del procedimento disciplinare rappresenta esattamente uno di quelli.

Vorrei rispondere rapidamente al collega Palma sui due punti affrontati. Per quanto concerne il primo, egli ha affermato che è stato riformato in accordo con la magistratura. Al riguardo, desidero leggere soltanto un passaggio del parere reso non dall'Associazione nazionale magistrati, ma dal Consiglio superiore della magistratura, nel quale si esprime...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, concluda!

PIERLUIGI MANTINI. ... un giudizio fortemente negativo, poiché si ribadisce che il sistema delineato risulta estremamente rigido e fortemente sbilanciato. Si sostiene, inoltre, che permangono disposizioni dal contenuto estremamente generico, che risultano in contraddizione con tale impostazione, fino a definire tale riforma una gabbia. Si tratta, come dicevo, del parere del Consiglio superiore della magistratura, reso il 15 luglio 2004.

Per quanto riguarda un ragionevole termine di durata del procedimento disciplinare, non ravviso dove sia lo scandalo qualora si ricordi che la nostra Costituzione prevede che tutti i processi ed i procedimenti debbono avere una ragionevole durata, e ciò vale, *mutatis mutandis*, anche per quello disciplinare.

Sento che forze di maggioranza vogliono aumentare la prescrizione diminuendo i termini — e non vedo dove sia lo scandalo —, determinando la conclusione

senza sentenze di migliaia di processi che riguardano la criminalità. Non capisco perché non debba esservi un termine certo per il procedimento disciplinare di un magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	445
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	200
<i>Hanno votato no</i> ..	241).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Siamo sempre in tema di tempi del procedimento disciplinare. Raccolgo molto volentieri l'argomentare ed il paradosso del collega Palma.

Onorevole Palma, è proprio questa la differenza che vi è tra me, che sto nel centrosinistra, e lei, che sta nel centrodestra. Io voglio limitare il tempo dei procedimenti disciplinari a carico di tutti i magistrati italiani; lei, viceversa, ha evocato il caso della prescrizione (e, di qui a poco, avrà la possibilità di diminuire la prescrizione per favorire un deputato della sua maggioranza). Questa è la differenza che c'è tra me e chi milita nella parte opposta alla mia e questo è il senso dell'emendamento in esame, che vuole fare esattamente il contrario rispetto alla riduzione della prescrizione che, da qui a poco, voi vi accingete ad approvare in quest'aula.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*.
Onorevole Bonito, le cose non stanno esattamente come dice lei. Voi volete disciplinare in termini irragionevoli il procedimento disciplinare, con tempi assolutamente inidonei a consentire la conclusione dello stesso in via definitiva. Il vostro sistema, sotto il profilo disciplinare, comporta che la maggior parte degli illeciti disciplinari commessi da magistrati non saranno puniti.

Per quel che riguarda la correlazione che lei ha inteso fare, ma che — a dire la verità — non era proprio del mio precedente discorso, mi consenta di farle una precisazione: siete voi stessi che avete presentato la proposta di legge in ordine alla riduzione della prescrizione. Ci rendiamo conto perfettamente che il sistema della prescrizione disciplinato dal nostro codice non è più sintonico al principio della ragionevolezza del procedimento. Tutto qui. Poi, se lei pensa che dietro ciò vi siano questioni ideologiche, ciò rimane al suo pensiero e a me personalmente non importa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	423
<i>Votanti</i>	419
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	210
<i>Hanno votato sì</i>	186
<i>Hanno votato no</i> ..	233).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. In ordine al tempo del procedimento disciplinare, credo che il termine di diciotto mesi non sia affatto irragionevole rispetto all'accertamento di un illecito disciplinare, ancorché in presenza di una sistema modificato nel senso dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare e della tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Detto questo, mi sia consentita una brevissima replica anche in termini di prescrizione, poiché ne stiamo discutendo. Ho qualche dubbio che la questione della prescrizione, così come è stata presentata in un noto emendamento, interessi poco ai parlamentari della maggioranza. Forse interessa poco all'onorevole Palma — ciò, francamente, non lo posso affermare —, ma ho motivo di ritenere che interessi, invece, molto a numerosi deputati della maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.10 Bonito, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	437
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	193
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	440
<i>Votanti</i>	435
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	192
<i>Hanno votato no</i> ..	243).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ribadisco ciò che ho già detto in precedenza, ancorché molto rapidamente: la procedura disciplinare è uno di quegli argomenti rispetto ai quali il disegno di legge delega merita le censure culturali e democratiche dell'opposizione. Ovviamente, la possibilità emendativa non era molto estesa, per le ragioni che abbiamo ricordato all'inizio di questo dibattito. Poche sono state le parti modificate dal Senato, nonostante la strenua battaglia parlamentare delle opposizioni in quella sede.

Qui interveniamo con una proposta emendativa che cerca di limitare il potere del ministro. Stiamo parlando, evidentemente, di una materia di estrema delicatezza: lo strumento del procedimento disciplinare affidato all'espressione del potere politico, al Governo e, per esso, al ministro guardasigilli.

A nostro avviso, una disciplina organica, democratica, costituzionale ed equilibrata avrebbe dovuto limitare al massimo i poteri di intervento del ministro nel procedimento disciplinare, riducendoli nell'ambito previsto dall'attuale ordinamento e dalle norme costituzionali. L'emendamento in esame e quelli che seguono vanno in questa direzione: limitare la possibilità di intervento del ministro nel procedimento disciplinare, riducendo, in particolare, le possibilità di gravame del ministro stesso rispetto alle pronunce del CSM.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il tema della responsabilità dei magistrati avrebbe meritato un approfondimento assai maggiore rispetto al tempo che gli è stato dedicato. Non c'è dubbio che vi è una domanda, soprattutto da parte dei cittadini: focalizzare il tema delle responsabilità in modo che si chiuda il cerchio, senza per questo far perdere di vista quelle garanzie democratiche del nostro ordinamento che vedono nella impossibilità di interferenza nel giudicato e nelle decisioni giurisdizionali uno dei principi di salvaguardia di quella democrazia che affermiamo anche attraverso l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario.

Questo emendamento vuole riportare la responsabilità nell'ambito pieno ed esclusivo di chi svolge queste funzioni giudiziarie. Tuttavia, rimane molto modesta ed assolutamente incongruente la soluzione che viene offerta, una soluzione che rimane nell'ambito di quella sezione del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi...

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, credo di non avere esaurito il tempo a mia disposizione, ma mi accingo molto rapidamente alla conclusione.

Sta di fatto che si è scelta la strada di un procedimento disciplinare assolutamente anomalo; sta di fatto che si è scelto un procedimento disciplinare con un'interferenza dell'esecutivo che non sarebbe stato il caso di introdurre in questa fase; sta di fatto che è stata operata una scelta bassa, mantenendo il tema nell'ambito della sezione disciplinare del CSM, mentre probabilmente si poteva affrontare il tema della Corte di giustizia disciplinare dei magistrati, che avevamo trattato in sede di Commissione bicamerale. Resta il fatto — e concludo, signor Presidente — che per i magistrati si applicherà (unico caso nel

nostro ordinamento) la regola per cui il patteggiamento varrà come giudicato anche nel procedimento disciplinare. È una deroga all'articolo 651 del codice di procedura penale, che sarà oggetto — anch'essa — di una valutazione da parte della Corte costituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	438
<i>Votanti</i>	434
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	189
<i>Hanno votato no</i> ..	245).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	185
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	426
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	214
<i>Hanno votato sì</i>	180
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Ci avviamo alla conclusione del nostro lavoro. Lo dico con estrema preoccupazione e anche con molta tristezza. Con questo emendamento affrontiamo la parte della legge delega che ha stravolto e sterilizzato la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Personalmente — mi sembra giusto ricordarlo — non sono mai stato un fanatico di queste manifestazioni, tutt'altro. In un passato ormai non più vicino, anzi, sono stato tra coloro che ne hanno propugnato l'eliminazione. Cionondimeno, oggi propongo un emendamento che cerca di incidere in modo significativo sulla disciplina che ci viene proposta, perché si tratta di una disciplina che contesto in quanto è stata pensata, concepita ed è motivata da una volontà di ritorsione nei confronti dei magistrati italiani e, soprattutto, di quei procuratori generali che recentemente hanno avuto il coraggio di denunce assai nobili ed alte.

Certo, quando i procuratori generali esprimevano una cultura assai vicina a quella del Governo, nessuno mai si è preoccupato dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Quando, viceversa, le inaugurazioni sono diventate un momento di direzione e di discussione alta e importante, evidentemente ciò ha cominciato a dare fastidio a molti e, in modo particolare, al ministro della giustizia, che sotto qualche forma è stato un po' vittima di questa inaugurazione. Oggi esse non hanno più senso, perché viene eliminata la

relazione del procuratore generale che viene svolta da un giudicante, figura apicale dell'ufficio giudiziario e della carriera giudicante. Tutto ciò, evidentemente, priva di ogni significato reale l'inaugurazione stessa.

Con questo emendamento, censuriamo la modifica apportata dal Senato, che fa un elenco, che solo per questo diventa tassativo, delle istituzioni e delle forme di associazione che possono partecipare all'inaugurazione e che, in quella fase, possono prendere la parola. Obiettiamo che si tratta di una elencazione insufficiente e, tuttavia, proprio perché trattasi di elencazione che costituisce un principio di delega, oltre quella non si potrà andare e, quindi, si andrà contro la volontà di chi ha emendato e ha inteso migliorare il testo.

La volontà migliorativa era nel senso di rendere più aperta questa manifestazione e di dare la possibilità di esprimersi a più voci nell'ambito della manifestazione. L'elencazione, invece, riduce questo momento di democrazia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	431
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	184
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.66.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, debbo dire che l'aver rivisitato l'istitu-

zione, ormai formalizzata nella prassi del nostro paese, dell'inaugurazione dell'anno giudiziario può avere avuto un senso positivo, ossia come tentativo di modernizzare e valutare lo stato effettivo della giustizia.

Probabilmente, è anche giusto che sia il presidente della corte a dover introdurre questa relazione. Sembra singolare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che si escluda il Consiglio superiore della magistratura, in particolare, da questo elenco di soggetti indicati tassativamente come autorizzati ad intervenire. L'organo costituzionale che tutela l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che presiede alle nomine, ai trasferimenti, alle promozioni e al disciplinare dei magistrati, l'organo che rende i pareri sulle decisioni del Governo per quanto riguarda i disegni di legge in materia di giustizia, viene escluso per una ragione assolutamente capricciosa e per una sorta di ritorsione del Parlamento.

Credo che sia una decisione sbagliata e iniqua, e nel nostro paese, come in tutti i paesi democratici, quando le istituzioni vengono offese, esse si ribellano. Non farà bene al nostro paese adottare un atto legislativo dispettoso, che cerca di offendere, di svilire, di non valorizzare un'istituzione costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, invoco l'approvazione dell'emendamento in esame, che non vuole soltanto includere un organismo, ma riaprire un dibattito serio sullo stato della giustizia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, si tratta di una norma decisamente importante che, peraltro, è stata approvata anche sulla base di un mio emendamento.

Si è previsto che l'inaugurazione dell'anno giudiziario comporti la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo presidente della Corte di cassazione. Quello che non ci convince

sotto il profilo del rischio di interpretazioni non univoche è l'aggiunta apportata al Senato. In particolare, ci convince la proposta che possano intervenire rappresentanti degli organi costituzionali, ma riteniamo che non indicarli possa dar adito ad interpretazioni diverse tra le varie circoscrizioni di corte d'appello, con il rischio di polemiche di cui la giustizia certamente non ha bisogno.

Per tale motivo, l'emendamento in esame, sottoscritto da numerosi componenti della Commissione giustizia, tende a sostituire le parole « organi istituzionali » con l'indicazione specifica dei rappresentanti di tali organi. Si tratta del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale forense, del procuratore generale e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e delle associazioni forensi rappresentate nel distretto della corte d'appello.

Sono convinto che si tratti di un emendamento di buon senso finalizzato esclusivamente ad evitare equivoci, interpretazioni errate e polemiche pretestuose, inutili e dannose per l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.66, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	428
<i>Votanti</i>	424
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	180
<i>Hanno votato no</i> ..	244).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	430
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	246
<i>Hanno votato no</i> ..	184).

Prendo atto che gli onorevoli Cesaro e Floresta non sono riusciti ad esprimere il loro voto ed avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

***(Esame degli ordini del giorno
- A.C. 4636-bis-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 4636-bis-B sezione 5)*.

Qual è il parere del Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Amato n. 9/4636-bis-B/1, qualora riformulato nel senso di espungere i capoversi ottavo, nono, decimo ed undicesimo della parte motiva; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Daniele Galli n. 9/4636-bis-B/2 ed accetta l'ordine del giorno Milanese n. 9/4636-bis-B/3 nella formulazione originaria. So che di tale ordine del giorno è stata presentata una nuova formulazione e, pertanto, mi riservo di confermare il parere espresso non appena ne avrò preso visione. Il Governo, altresì, accetta l'ordine del giorno Perrotta n. 9/4636-bis-B/4.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Amato accoglie la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4636-bis-B/1, accolto dal Governo come raccomandazione, e che l'onorevole Daniele Galli non insiste per la votazione del

suo ordine del giorno n. 9/4636-*bis*-B/2, accolto dal Governo come raccomandazione.

Signor ministro, per quanto riguarda l'ordine del giorno Milanese n. 9/4636-*bis*-B/3, lo accetta anche nella nuova formulazione?

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Milanese n. 9/4636-*bis*-B/3 e Perrotta n. 9/4636-*bis*-B/4, accettati dal Governo.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

**(Dichiarazioni di voto finale
— A.C. 4636-*bis*-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio del provvedimento al Senato non ha modificato nella sostanza il testo del disegno di legge al nostro esame. Restano pertanto intatte le nostre riserve e le nostre contrarietà, che a nome del gruppo dei Popolari-UDEUR avevo già avuto occasione di manifestare nella seduta della Camera del 30 giugno 2004.

Siamo contrari per quello che, all'interno di questo disegno di legge, non c'è e per quello che c'è. Manca una riforma seria ed organica dell'ordinamento giudiziario, necessaria per sopperire alle lacune della nostra giustizia penale, civile ed anche amministrativa. Non viene fatto nulla per migliorare l'efficienza e soprattutto la rapidità di una pronuncia giurisdizionale; un fatto, questo, estremamente importante, memori del vecchio detto che « giustizia ritardata è giustizia negata ».

Siamo però contrari anche per quello che c'è, all'interno di questo provvedimento. Non ci convincono e, a nostro avviso, sono veramente sospette di incostituzionalità alcune norme in esso contenute. Non ci paiono condivisibili le norme che riguardano l'accesso e la progressione di carriera in funzione di test psicoattitudinali — che in realtà nessuno sa bene cosa siano! —, che possono consentire un'eccessiva discrezionalità nel giudizio di ammissione e di progressione di carriera. Non condividiamo la pletora di concorsi ai quali vengono sottoposti i magistrati, ritenendo che ben altre siano le forme per potere valutare la loro preparazione e la loro professionalità. Ciò non vuol dire che il gruppo che ho l'onore di rappresentare sia contrario alla valorizzazione del merito dei magistrati, ma riteniamo che il sistema scelto sia pesantemente burocratico, e quindi sbagliato.

Tuttavia, altri aspetti ci preoccupano maggiormente, come la diminuzione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, che è un organo di autogoverno di rilevanza costituzionale; essendo tale, una modificazione dei suoi poteri a nostro avviso avrebbe richiesto una legge di rango costituzionale. Ma, soprattutto, ci preoccupa la gerarchizzazione degli uffici del pubblico ministero, dal momento che viene rimesso nelle mani di pochi giudici — di toghe rosse di ermellino, peraltro nominate su conforme parere del Governo, quindi in qualche modo politicizzate — il potere di avviare l'azione penale. Anche in questo ravvisiamo una ferita al nostro ordinamento costituzionale, perché riteniamo che in tal modo vi sia stata la violazione del principio della separazione dei poteri, ma soprattutto l'abrogazione dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale, in quanto attraverso questo sistema tale esercizio è rimesso non a chi conosce il processo, bensì a chi è a capo di una complicata gerarchia.

Tutte queste ragioni ci inducono ad essere contrari al provvedimento in esame. La nostra contrarietà è soprattutto data dal fatto che nel testo del disegno di legge al nostro esame noi ravvisiamo uno spirito